



C I T T À D I C E T R A R O
COMUNE DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)
Via Luig De Seta, s.n. - 87022 - Cetraro (Cs)
Tel.(0982)978211- Fax (0982) 971392
C.F.:8600770783

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE.**

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto comunale e dei principi di economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, disciplina la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in cui è parte il Comune di Cetraro, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale ad Avvocati esterni all'Ente.
2. E' consentito affidare incarichi a professionisti esterni sia per lo svolgimento di attività dirette allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità sia per la tutela e la costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi ai tribunali di ogni ordine e grado.
3. Gli incarichi ai legali sono conferiti con determinazione del Responsabile del Settore contenzioso a professionisti di comprovata esperienza, previa procedura comparativa e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire la trasparenza, non discriminazione e pubblicità della stessa, attingendo ad un apposito Albo degli Avvocati di fiducia dell'Ente, da istituire con opportuno provvedimento.

ART. 2 Gestione del contenzioso e conferimento dell'incarico

1. L'Ufficio del contenzioso giudiziario, sotto la direzione del Responsabile del settore contenzioso nel quale lo stesso è incardinato, intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Cetraro.
2. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco, o in caso di assenza o impedimento di questi, al Vicesindaco.
La Giunta Comunale approva la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se soggetto attivo, su proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio contenzioso.
3. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti dal Sindaco attraverso la sottoscrizione della procura alla lite, previa deliberazione della Giunta municipale con la quale si autorizza il Sindaco stesso ad agire e/o resistere in giudizio, seguita da determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio contenzioso di conferimento di incarico legale e impegno di spesa. Il Responsabile dell'Ufficio contenzioso nella scelta del difensore

all'interno della sezione individuata per materia dovrà seguire un criterio di rotazione, attenendosi scrupolosamente ai seguenti criteri:

- Iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno tre anni, per cause di valore da €. 30.000,00 e fino a €. 60.000,00;
 - Iscrizione all'Albo professionale da almeno cinque anni, per cause di valore oltre €. 60.000,00 o di valore indeterminabile;
 - Corrispondenza della tipologia dell'incarico alla materia indicata dal professionista come specialistica.
4. I soggetti iscritti nell'elenco degli avvocati esterni non possono acquisire e tenere più di tre incarichi contemporaneamente.
5. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più soggetti, salvo i casi in cui la natura della controversia sia di particolare complessità o implichi la necessità di conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto di tale necessità. In ogni caso, anche se incaricati due soggetti diversi, il compenso sarà dovuto nella misura spettante ad un solo soggetto; il compenso sarà corrisposto in misura del 50% per ciascun soggetto, salvo diversa percentuale di ripartizione da comunicarsi da parte dei soggetti in apposita dichiarazione a firma congiunta.

Art. 3- Ruolo e funzioni dell'Ufficio Contenzioso

1. L'Ufficio contenzioso, sotto la direzione del Dirigente di settore nel quale l'Ufficio è incardinato, è preposto alle seguenti funzioni:
- l'istruttoria dei procedimenti giudiziari attraverso l'esame degli atti, la redazione dei provvedimenti necessari per il conferimento degli incarichi legali, i rapporti con i legali, la liquidazione delle spettanze professionali;
 - la gestione delle denunce di sinistro e dei rapporti con la Compagnia assicuratrice, nel caso in cui sia stato attivato contenzioso giudiziario;
 - la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e la redazione di tutti gli atti necessari per l'assunzione degli oneri di difesa in favore di dipendenti ed amministratori;
 - la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio corrente del contenzioso dell'Ente, anche con ricorso a strumenti e supporti informatici.

Art. 4 - Rapporti tra l'Ufficio Contenzioso e gli Uffici Comunali

1. Tutti gli Uffici del Comune devono evadere, nei tempi indicati dall'Ufficio Contenzioso, come dettati dalle esigenze difensive e della natura della controversia, ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Ufficio, per l'istruttoria delle pratiche.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 C.P.P., tutti gli Uffici dell'Ente sono altresì tenuti a fornire all'Ufficio Contenzioso le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse.

Art. 5 Istruttoria

1. Il Dirigente o Responsabile di Settore autonomo che ritiene opportuno attivare una causa o resistere in un giudizio, invia una relazione all'Ufficio contenzioso. Tale relazione deve contenere, tra l'altro, la valutazione sulla opportunità di agire in giudizio e la proposta, motivata, di un Legale al quale conferire l'incarico, con le modalità stabilite nel presente regolamento. Alla relazione deve essere allegata, altresì, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.

Art. 6 Elenco degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi è istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, iscritti negli appositi albi professionali, esercenti attività di assistenza e patrocinio dinanzi all'autorità civile, penale, amministrativa e contabile. La formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco è curata dal responsabile del settore contenzioso.
2. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato e del rappresentante dello Studio Associato, compilata secondo lo schema di cui all'allegato "A" del presente Regolamento, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
 - Autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 7 ed autocertificazione attestante l'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense;
 - Curriculum professionale; per gli studi associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente;
 - Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle norme del presente regolamento;
 - Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di terzi, pubblico o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato ovvero anche di altra natura, che si pongano comunque in contrasto con gli interessi dell'Ente e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
 - Dichiarazione di non aver riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'Albo;
3. La richiesta d'iscrizione nell'elenco deve essere presentata entro il termine previsto nell'avviso. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il suddetto termine. I

- professionisti saranno inseriti nell'elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande, a tal fine farà fede la registrazione in entrata al Protocollo dell'Ente ~~comunale~~.
4. L'elenco dovrà essere approvato con deliberazione della Giunta municipale. L'Ufficio del Contenzioso giudiziario avrà cura di custodire ed aggiornare l'elenco degli avvocati.
 5. L'elenco può essere anche suddiviso per materia. L'elenco è pubblico e verrà aggiornato annualmente mediante pubblicazione di un apposito avviso.
 6. L'iscrizione all'elenco avviene sulla base di curricula presentati dai professionisti su invito dell'Ente o su richiesta degli interessati.

ART. - 7 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli Avvocati

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco degli Avvocati di cui all'art. 6 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo degli avvocati del territorio nazionale da almeno due anni alla data di presentazione della domanda ed il possesso di apposita polizza assicurativa per rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
- assenza di situazioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente in materia;
- evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune.

ART. 8- Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

La competenza alla costituzione in giudizio è della Giunta Comunale.

Al Sindaco compete in via esclusiva il potere di conferire la procura alle liti al difensore.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere in ogni caso motivate nella richiesta del Dirigente competente per materia.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico secondo la bozza allegata al presente regolamento (allegato B);

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Legale potrà apportare al disciplinare ogni modifica che ritenga utile ai fini della tutela degli interessi dell'Ente.

Art. 9 - Spese legali

Il professionista incaricato dovrà far pervenire all'Ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudentiale, e dovrà altresì comunicare, nel corso dell'incarico, eventuali variabili che modificano la previsione iniziale.

Qualora la stima dell'importo della parcella, effettuata mediante riferimento alle tariffe professionali medie rapportate al valore della causa, risultasse superiore a 20.000 Euro, dovranno essere acquisiti almeno 5 preventivi, salvo i casi d'urgenza. In tal caso l'Ufficio Legale provvederà alla richiesta dei preventivi ai Legali indicati dal Dirigente competente nella materia oggetto del contenzioso.

Nell'ipotesi in cui la parcella finale sia variata in misura non superiore al 15% rispetto al preventivo, alla sua liquidazione potrà comunque provvedere il Dirigente dell'Ufficio Legale, con determinazione di ulteriore impegno e liquidazione. Nel caso in cui invece l'aumento superi il 15% e tale variazione non sia stata preventivamente comunicata dal professionista, la parcella potrà essere liquidata solo dopo la deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, previa verifica da parte della Giunta Comunale.

L'Ufficio Legale procede alla liquidazione dei diritti ed onorari maturati previa verifica della corrispondenza con la vigente tariffa professionale (DM.55/2014).

Ai fini della liquidazione, la parcella del Legale incaricato deve contenere l'indicazione del valore della causa e deve essere redatta con indicazione espressa dei minimi e massimi tariffari previsti in relazione al valore stesso e con riferimento alle tariffe vigenti al momento dello svolgimento dell'attività.

Qualora il Legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale stesso che ne dà comunicazione all'Ufficio Legale e questo provvede alla liquidazione diretta delle competenze spettanti.

Art. 10 - Condizioni ed esclusioni

Il professionista incaricato deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale, per tutta la durata del rapporto instaurato. Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per conto di terzi, pubblici o privati.

Art. 11- Revoca degli incarichi

La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico.

L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende. Alla revoca provvede il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Legale su conforme parere del Dirigente competente per materia, sentita la Giunta Comunale.

Art. 12 - Impugnazione delle sentenze.

L'eventuale impugnazione della sentenza di definizione del giudizio, viene disposta con la procedura di cui alle norme precedenti.

Art. 13 - Atti di transazione.

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombente, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo.

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, l'Ufficio legale chiede al professionista suddetto di inviare, periodicamente, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

L'Ufficio legale acquisisce, altresì, dal Dirigente del settore interessato per materia, il parere in ordine alla convenienza per il Comune alla transazione e, nell'ipotesi in cui lo stesso sia positivo, invita il legale a stilare lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di deliberazione per la Giunta Comunale.

Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il Legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

Art. 14 - Costituzione di Parte Civile.

La costituzione di Parte Civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse del Comune, viene disposta con la procedura di cui alle norme precedenti, ad eccezione dei procedimenti penali aventi per oggetto abusi edilizi, per i quali la procedura viene attivata soltanto se l'abuso per il quale si procede è stato commesso in zona sottoposta a vincolo o di particolare interesse ambientale.

Art. 15 - Condizioni e modi di assunzione del patrocinio legale per dipendenti e Amministratori.

Affinché l'Amministrazione possa farsi carico degli oneri di assistenza legale in favore di dipendenti ed Amministratori, è necessario che ricorrano le seguenti circostanze:

- che si tratti di un dipendente, ossia di un soggetto che intrattenga, o abbia intrattenuto, durante i fatti di causa, un rapporto di impiego presso l'Amministrazione, o di un Amministratore, ossia Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale;
- che il procedimento amministrativo, civile o penale, attenga a fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio del dipendente o del mandato dell'Amministratore;
- che non sussista conflitto tra l'interesse proprio del dipendente o amministratore e quello dell'amministrazione in relazione ai fatti di causa;
- che non vi sia stata condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave. Per oneri di difesa si intendono le spese e le competenze dei difensori incaricati, nonché ogni ulteriore spesa che si sia resa necessaria per la difesa. La valutazione degli oneri da riconoscersi è rimessa al Dirigente Responsabile dell'Ufficio legale.

L'assunzione degli oneri di difesa è deliberata dalla Giunta Comunale e previa richiesta del dipendente interessato, essendo escluso ogni automatismo nel riconoscimento del beneficio.

L'assunzione degli oneri può avvenire all'atto dell'avvio di un procedimento amministrativo, civile o penale, a carico del dipendente o amministratore, il quale, non appena edotto del procedimento, qualora intenda avvalersi del beneficio in oggetto, deve formulare immediata richiesta all'Amministrazione di assunzione dei relativi oneri, suggerendo, se del caso, il

nominativo del legale dal quale intende farsi assistere anche tra professionisti non iscritti all'elenco di cui all'art. 6 del presente Regolamento. La richiesta viene istruita dall'Ufficio Legale, al fine di accertare in linea generale l'esistenza delle condizioni di cui al presente articolo, fermo restando che è rimessa all'Amministrazione la valutazione finale circa la sussistenza o meno di un conflitto di interessi tra la posizione del dipendente o amministratore e quella dell'Ente. La deliberazione della Giunta Comunale di assunzione degli oneri designa anche il legale incaricato della difesa, che deve essere di comune gradimento all'ente e al dipendente o amministratore.

Nel caso di procedimenti penali, le declaratorie di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per mera improcedibilità dell'azione penale, ivi compresa l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione o per difetto di elementi probatori, non possono dar luogo all'erogazione del beneficio.

Art. 16 –Giudizi nei quali il Comune può stare in giudizio personalmente.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, promosso ai sensi della L. 689/1981, nei giudizi in materia di circolazione stradale, di accesso agli atti amministrativi e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali, sia attivata la giurisdizione ordinaria che quella amministrativa, il Comune di Cetraro può stare in giudizio personalmente, quando non è conferito l'incarico di patrocinio ad un Legale esterno. Il Sindaco può delegare a stare in giudizio il Responsabile del Servizio competente per materia ovvero il Comandante della Polizia Municipale, o loro sostituti, il Responsabile del servizio legale, i quali dovranno predisporre i necessari atti di difesa e comparire in giudizio.

Art. 17 - Incarico di patrocinio a Legale esterno.

I Responsabili sopra detti che possono essere delegati dal sindaco e il Comandante della Polizia Municipale, ciascuno per quanto di competenza, se ritengono che, per la complessità dei fatti o degli adempimenti connessi alla procedura giudiziale, sia opportuno farsi assistere da un Legale esterno, propongono alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio e la nomina del Legale di fiducia.

Art. 18 - Giudizi in materia di circolazione stradale.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applicano, per quanto compatibili, ai giudizi aventi per oggetto ricorsi avverso verbali di accertamento e ordinanze-ingiunzione in materia di circolazione stradale.

Art. 19 - Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria

Procedimento.

E' demandata al responsabile del Settore Tributi, o suo sostituto, la costituzione del Comune in tutti i giudizi promossi innanzi alla Commissione Tributaria di I e II grado, senza l'osservanza della procedura di cui agli articoli precedenti. Lo stesso provvede a redigere la memoria difensiva, anche avvalendosi del supporto dell'Ufficio Legale, e all'inoltro all'Autorità competente.

Art. 20 - Incarico a legale esterno.

Qualora il Responsabile del Settore Tributi ritenga opportuno conferire la difesa ad un professionista esterno, si applica la procedura di cui sopra.

Art. 21 - Procedure in corso.

Il presente regolamento si applica alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, per quanto compatibile.

Art. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni contenute nel codice deontologico forense.

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente regolamento comunale entra in vigore dalla data di esecuzione della deliberazione di approvazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

COMUNE DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)

Regolamento comunale per il conferimento d'incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio.

Allegato "A"

Al Comune di Cetraro (CS)
Via Luigi De Seta
87022 CETRARO (CS)

Il sottoscritto _____
nato _____
a _____ il _____,
residente _____,
in _____ Via _____, tel _____, con
Studio in _____, Via _____, tel _____,
_____ fax _____, PEC _____
iscritto
all'albo degli Avvocati del foro di _____ dal _____;
chiede

di essere iscritto nell'elenco degli Avvocati del Comune di Cetraro (CS).

A tal fine allega la seguente documentazione:

- a) autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sul possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'Albo degli Avvocati del territorio nazionale da almeno due anni;
 - assenza di situazioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente in materia;
 - aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni, in maniera continuativa e non occasionale negli ultimi due anni di professione.
- b) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da parte del Comune di Cetraro indicando il ramo di specializzazione e allegando un dettagliato curriculum professionale. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente.
- c) dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto previsto nel regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e di rappresentanza in giudizio;
- d) dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Cetraro per tutta la durata dell'eventuale incarico ricevuto e di non avere liti pendenti contro lo stesso Comune;
- e) Dichiarazione di essere titolare di polizza assicurativa;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto dei principi indicati dallo stesso decreto.

Luogo e data _____
Firma _____

COMUNE DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)

ALLEGATO "B"

Regolamento comunale per il conferimento d'incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio.

Allegato "B/1"

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI
(in caso che il comune interviene come attore o ricorrente)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ sono presenti:

- da una parte il Comune di Cetraro (CS) C.F.86000770783 in persona dell'avv. Cinzia Guaglianone
- Responsabile settore Affari legali, in seguito denominato semplicemente Comune;

- dall'altra l'Avv. nato a Il
..... del Foro di con studio in Via
..... Tel. P. IVA

Posta certificata in appresso denominato semplicemente professionista, i
quali stipulano e convengono quanto appresso.

ART. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Comune affida al professionista l'incarico legale di rappresentanza e difesa per resistere/agire
nei confronti di _____ nel
giudizio innanzi il _____

con determina del responsabile di settore n. ____ del _____ .

Per i procedimenti penali, l'incarico ove conferito per l'assistenza innanzi il G.U.P. s'intende
automaticamente esteso al susseguente giudizio dibattimentale a seguito dell'intervenuto rinvio a
giudizio.

L'incarico procederà in conformità alle disposizioni di cui alla presente convenzione e, per quanto
non diversamente pattuito, in virtù della vigente legge professionale che regola l'attività
d'Avvocato.

ART. 2

I contraenti congiuntamente attribuiscono alla controversia valore economico in virtù del quale
sarà redatta la parcella definitiva: *Valore indeterminato (oppure) Euro*.....;

Il professionista, in relazione al valore di cui al comma 1°, percepirà un compenso complessivo,
calcolato in base agli onorari previsti dalla tariffa professionale, di €, oltre CPA
ed IVA come per legge, che nella misura di €, oltre CPA ed IVA, sarà corrisposto al
momento del conferimento dell'incarico a titolo di acconto ed €, oltre CPA ed IVA, a
titolo di saldo solo a seguito della definizione del giudizio, in entrambi i casi dietro presentazione
di regolare fattura.

Oltre al superiore compenso professionale viene concessa ai fini del contributo unificato di
iscrizione a ruolo la somma di € ed un contributo di €, secondo la
formulazione del comma 323 della Legge n.311/04 – Finanziaria per il 2005.

ART. 3

Per tutto il tempo necessario al pagamento, che si conviene in gg. 60 dalla presentazione della fattura, il professionista s'impegna a non intraprendere alcuna azione giudiziaria per la riscossione del proprio compenso professionale.

ART. 4

Il professionista s'impegna a svolgere una relazione periodica sullo stato del giudizio, a fornire tutti i pareri che gli venissero richiesti in relazione al medesimo giudizio e comunque a fornire ogni utile collaborazione senza che ciò possa determinare compenso o diritto autonomo. La redazione, anche scritta, di pareri attinenti al giudizio in corso non determinerà l'inclusione d'alcuna specifica voce in parcella. Se richiesto il professionista dovrà presenziare ad eventuali riunioni o conferenze di trattazione relative al giudizio in questione.

Successivamente alla definizione del giudizio il professionista curerà gli incumbenti necessari per la registrazione (ritiro modulo e riconsegna dello stesso con la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta) e ritiro del provvedimento definitivo anche con la apposizione di formula esecutiva. Il pagamento dell'imposta di registro avverrà direttamente ad opera degli uffici di ragioneria del Comune.

ART. 5

L'inosservanza dei doveri di collaborazione da parte del professionista, previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a gg.15, determina la revoca del mandato e la risoluzione della presente convenzione. In tal caso il rapporto s'intenderà risolto, per patto espresso, per fatto e colpa del professionista e lo stesso, pertanto, avrà diritto al rimborso di quanto documentalmente speso per il giudizio e non coperto dagli acconti ricevuti, senza possibilità di poter richiedere onorari e diritti per la prestazione effettuata.

Art. 6

La sottoscrizione della presente convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Art. 7

Ai sensi del dlgs. N. 196/2003 il legale incaricato prende atto e dà il relativo consenso nel trattare i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile settore Affari Legali